



*il Patronato della CGIL*

**Inca Cgil Nazionale**  
*Area Previdenza e Assistenza*

Roma, lì 14/10/2022

Prot. n. 271

All. n. 1

Ai Coordinatori Regionali INCA  
Ai Direttori Comprensoriali INCA  
Agli Uffici INCA all'Estero  
Agli Uffici Zona INCA  
Al Dipartimento Previdenza CGIL  
LORO SEDI

**Oggetto: Indennità una tantum per l'anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale. Circolare INPS n. 115 del 13.10.2022.**

Care/i compagne/i,

facendo seguito al messaggio INPS n. 3097 del 05/08/2022 (vedi nota congiunta CGIL-INCA n. 221 del 04/08/2022, che ad ogni buon fine si allega), con la circolare in oggetto, l'Istituto fornisce indicazioni in merito al riconoscimento di una indennità una tantum dell'importo di 550 euro, per l'anno 2022, a favore dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo parziale ciclico verticale, prevista dall'art. 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti). L'indennità in argomento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

### **Destinatari e requisiti**

Come anticipato in premessa, l'indennità spetta ai lavoratori dipendenti di aziende private che nell'anno 2021 siano stati titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e che possano far valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese (inteso come arco temporale pari a 4 settimane) e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. A titolo esemplificativo riportiamo alcuni esempi:

#### *Esempio n. 1*

*Lavoratrice con contratto part time ciclico verticale che nel corso del 2021 ha avuto un periodo di non lavoro dal 29 marzo al 4 aprile (1 settimana), dal 2 al 29 agosto (4 settimane) e dal 20 al 31 dicembre (2 settimane). In questo caso la lavoratrice avrà diritto all'indennità una tantum se soddisfatti anche gli altri requisiti sotto riportati.*

### *Esempio n. 2*

*Lavoratrice con contratto part time ciclico verticale che nel corso del 2021 ha avuto un periodo di non lavoro dal 4 gennaio al 28 febbraio (8 settimane), dal 5 luglio al 29 agosto (8 settimane) e dal 29 novembre al 31 dicembre (6 settimane). In questo caso la lavoratrice non avrà diritto all'indennità una tantum in quanto ha un periodo di non lavoro complessivamente superiore alle venti settimane.*

### *Esempio n. 3*

*Lavoratrice con contratto part time ciclico verticale che nel corso del 2021 ha avuto un periodo di non lavoro dal 19 luglio al 27 agosto (6 settimane). In questo caso la lavoratrice non avrà diritto all'indennità una tantum in quanto ha un periodo di non lavoro complessivamente inferiore alle 7 settimane.*

La norma in esame prevede inoltre, come ulteriore requisito per il diritto all'indennità una tantum di 550 euro, che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente - diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale - né percettore della NASpl. A tal fine si precisa che l'indennità non spetta anche nei casi in cui la NASpl sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.

### **Incompatibilità e cumulabilità**

L'indennità una tantum è incompatibile con le pensioni dirette a carico:

- ✓ dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO);
- ✓ delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa;
- ✓ delle forme previdenziali compatibili con l'AGO;
- ✓ della Gestione separata di cui alla L. 335/95;
- ✓ degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/94, e al decreto legislativo n. 103/96 (Casse Libere Professionali);
- ✓ con l'indennità c.d. APE sociale.

L'indennità in argomento è, invece, cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 e con le pensioni indirette/reversibilità a carico di tutte le gestioni.

Per il periodo di fruizione dell'indennità *una tantum* di 550 euro non è riconosciuto l'accredito di alcuna contribuzione figurativa.

### **Presentazione della domanda**

La domanda di indennità una tantum deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro la data del **30 novembre 2022**, mediante la procedura messa a disposizione per gli Istituti di Patronato sul portale web dell'Istituto, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle

prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.

### **Monitoraggio**

L'indennità in esame è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'Istituto provvede al monitoraggio e qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

### **Ricorsi**

Avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto non è possibile proporre ricorso amministrativo ma solo ricorso giudiziario.

### **Indicazioni**

Vista la scadenza del termine per la presentazione delle domande fissata al 30 novembre 2022, è necessario che i territori che hanno da tempo provveduto alla raccolta delle domande si attivino per trasmetterle quanto prima e non a ridosso della scadenza. Con l'occasione vi ricordiamo che il codice per la statisticazione delle pratiche è tabella I 47 01 *indennità una tantum 550 euro P.T verticale ciclico*.

Fraterni saluti.

Gabriela Mella  
Coordinatrice Area Previdenza

Anna Maria Bilato  
p. il Collegio di Presidenza